

COMUNE DI GENOVA Repertorio n. 67722

Contratto fra il Comune di Genova e la Società LA CASCINA GLOBAL SERVICE Società a Responsabilità Limitata Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'impres fra la Società LA CASCINA GLOBAL SERVICE Società a Responsabilità Limitata e la COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO Società Cooperativa per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per i lotti territoriali corrispondenti ai Municipi Bassa Valbisagno e Ponente per il periodo 1° settembre 2014 – 31 luglio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 5 (cinque) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott. Pietro Paolo MILETI SEGRETARIO GENERALE del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA (omissis) domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili, Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo, in esecuzione della determinazione dirigenziale della medesima Direzione n.2014-146.4.0.-98.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società LA CASCINA GLOBAL SERVICE Società a Responsabilità Limitata, per brevità denominata Società LA CASCINA, con sede in Roma Via Francesco Antolisei n. 25 CAP 00173, Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma n. 08590821008 - rappresentata dal Dott. Vincenzo DIMATTEO (omissis) e domiciliato presso la sede della Società nella qualità di Procuratore Speciale munito degli

idonei poteri a quanto infra in forza di procura speciale, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Dott. Paolo De Agostini Notaio in Roma in data 26 gennaio 2015 rep. 65474 che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- tale Società LA CASCINA compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo tra le imprese:
- Società LA CASCINA come sopra costituita esecutrice per una quota pari al 60%:
- COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO Società Cooperativa con sede in Roma Via Orazio Raimondo n. 33 C.A.P 00173 Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma n. 08080950580, mandante esecutrice per una quota pari al 40%:
- tale costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme dal Dott. Paolo De Agostini Notaio in Roma in data 9 aprile 2014 rep. 64588 Raccolta n. 18111 registrato all'Ufficio delle entrate di Roma 2 il 10 aprile 2014 al n. 1T -9064 che, in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili n.2013-146.4.0.-67 in data 29 agosto 2013 così come modificata dalle determinazioni dirigenziali della medesima Direzione n. 2013-146.4.0-73 del 9 settembre 2013 e n. 2013-146.4.0-82 del 3 ottobre 2013 esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando la migliore

offerta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, al conferimento in appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova ripartito in otto lotti individuati su base territoriale per la presunta spesa complessiva di Euro 33.268.848,61 (trentatremilioniduecentosessantottomilaottocentoquarantottovirgolasessantuno) comprensiva di Euro 336.190,20 (trecentotrentaseimilacentonovantavirgolaventi) per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato mediante avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 10 settembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta n. 2013/S 177-305794, pubblicato all'Albo Pretorio dall' 11 settembre 2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 13 settembre 2013, per estratto su due quotidiani nazionali e due locali; come modificato con "avviso di riapertura termini e rettifica bando di gara" inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 3 ottobre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta n. 2013/S 195-336544, pubblicato all'Albo Pretorio dal 4 ottobre 2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 7 ottobre 2013, per estratto sui medesimi quotidiani e sui medesimi siti internet;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. 206 del 19 novembre 2013 n. 231 del 17 dicembre 2013 e n. 30 del 10 marzo 2014 redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto, relativamente ai lotti Bassa Valbisagno e Ponente sono stati aggiudicati provvisoriamente, alla costituendo raggruppamento temporaneo d'impresе LA CASCINA GLOBAL SERVICE Società a Responsabilità Limitata e la Cooperativa di Lavoro SOLIDARIETA' E LAVORO Società Cooperativa relativamente al lotto Bassa Valbisagno con l'attribuzione di punti 95,339 e la percentuale di ribasso dell'11,1% corrispondente all'importo complessivo di Euro 4.371.400,49 al netto di Euro 49.426,80 per oneri della sicurezza il tutto oltre IVA e relativamente al lotto Ponente con l'attribuzione di punti

94,609 e la percentuale di ribasso del 7,1% corrispondente all'importo complessivo di Euro

3.704.677,95 al netto di Euro 40.708,65 per oneri della sicurezza il tutto oltre IVA;

- che, con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili n.

2014.146.0-21 del 17 marzo 2014 esecutiva l'Amministrazione, ha aggiudicato

definitivamente il servizio di cui trattasi al predetto Raggruppamento;

- che, la sopra citata aggiudicazione definitiva, disposta con il soprarichiamato

provvedimento è stata impugnata e, con sentenza n. 1093/2014, il TAR Liguria ha respinto i

ricorsi presentati in merito alla procedura aperta;

- che avverso la succitata sentenza è stato proposto appello nati il Consiglio di Stato,

notificato al Comune di Genova in data 19 agosto 2014;

- che con successiva determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. 2014-146.4.0-

98 del 4 settembre 2014 è stato disposto l'avvio del servizio di ristorazione scolastica – lotti

Bassa Valbisagno e Ponente;

- che con sentenza n. 6264 del 22 dicembre 2014, il Consiglio di Stato ha accolto il suddetto

ricorso limitatamente ai lotti Centro Ovest, Levante, Valpolcevera, Centro Est Quezzi,

escludendo l'interesse dell'appellante a contestare i restanti lotti Bassa Valbisagno, Media

Valbisagno, Ponente e Medio Ponente, tra i quali rientrano quelli di cui al presente contratto;

- che la determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. 2015-146.4.0-8 del 22

gennaio 2015, prendendo atto delle motivazioni della precitata sentenza del Consiglio di

Stato, ha confermato le aggiudicazioni definitive relative ai lotti Bassa Valbisagno Media

Valbisagno, Ponente e Medio Ponente;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs.

n. 163/2006 e s.m.i. e che sono stati emessi i DURC per la stipula del contratto in data 11

dicembre 2014 C.I.P. n. 20141730447652 relativamente alla Società LA CASCINA e in

data 10 dicembre 2014 C.I.P. n. 20141730471247 relativamente alla Società Cooperativa

SOLIDARIETÀ E LAVORO.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. ed acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida alla Società LA CASCINA che, come sopra costituita, e nell'anzidetta qualità accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per i lotti territoriali corrispondenti ai Municipi Bassa Valbisagno e Ponente; il contratto avrà durata con decorrenza dal 1° settembre 2014 e terminerà il 31 luglio 2016.

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo per ciascun lotto tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili Politiche n.2013-146.4.0.-67 in data 29 agosto 2013 così come modificata dalle determinazioni dirigenziali della medesima Direzione n. 2013-146.4.0-73 del 9 settembre 2013 e n. 2013-146.4.0-82 del 3 ottobre 2013 nonché alle condizioni di cui alle Determinazioni Dirigenziali della medesima Direzione n. 2014.146.0-

21 del 17 marzo 2014 e n. 2014-146.4.0-98 del 4 settembre 2014, che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "C" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopracitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011.

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio per tutta la durata di ventitre mesi viene così convenuto:

lotto Bassa Valbisagno Euro 4.420.827,29 (quattromilioni quattrocentoventimilaottocentoventisettevirgolaventinove) comprensivo di Euro 49.426,80 (quarantanovemilaquattrocentoventiseivirgolaottanta) per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A e potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto a seconda delle effettive prestazioni richieste dalla Civica Amministrazione e rese dall'Operatore economico.

Le Parti si danno atto che il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per oneri riguardanti la sicurezza:

Pasti a crudo – Euro 2,178 (duevirgolacentosessantotto)

Pasti pronti da consumare in loco (scuole) - Euro 4,383 (quattrovirgolatrecentotante)

Pasti pronti da consumare in loco (nidi d'infanzia) – Euro 5,867 (cinquevirgolaottocentosessantasette)

Pasti pronti veicolati - Euro 4,329 (quattrovirgolatrecentoventinove)

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------------------|
| | | | | |
| lotto | Ponente | Euro | | 3.745.386,60 |
| | (tremilionisettecentoquarantacinquemilatrecentottantaseivirgolasessanta) comprensivo di | | | |
| | Euro 40.708,65 (quaramilasettecentotto-virgolasessantacinque) per oneri sicurezza da | | | |
| | interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A e potrà subire oscillazioni entro il | | | |
| | limite del quinto a seconda delle effettive prestazioni richieste dalla Civica Amministrazione | | | |
| | e rese dall'Operatore economico. | | | |
| | Le Parti si danno atto che il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi | | | |
| | unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per oneri | | | |
| | riguardanti la sicurezza: | | | |
| | <u>Pasti a crudo</u> – Euro 2,276 (duevirgoladuecentosettantasei) | | | |
| | <u>Pasti pronti da consumare in loco</u> (scuole) - Euro 4,599 | | | |
| | (quattrovirgolacinquecentonovantanove) | | | |
| | <u>Pasti pronti da consumare in loco</u> (nidi d'infanzia) – Euro 6,131 (seivirgolacentotrentuno) | | | |
| | <u>Pasti pronti veicolati</u> - Euro 4,524 (quattrovirgolacinquecentoventiquattro). | | | |
| | <u>Articolo 4 - Corrispettivi per utilizzo dei Centri Produzione Pasti “Thouar” e “Da</u> | | | |
| | <u>Passano</u> Per l'utilizzo dei Centri di Produzione pasti di proprietà comunale la Società LA | | | |
| | CASCINA nell'anzidetta qualità s'impegna, ai sensi di quanto disposto e con le modalità di | | | |
| | cui all'art. 69 del Capitolato Speciale, al versamento dell'importo annuale di Euro 64.152,00 | | | |
| | (sessantaquattromilacentocinquantaduevirgolazerozero) oltre I.V.A. per il Centro | | | |
| | Produzione | Pasti | Thouar | ed Euro 64.230,00 |
| | (sessantaquattromiladuecentotrentavirgolazerozero) oltre IVA per il Centro Produzione Pasti | | | |
| | Da Passano. | | | |
| | Detti importi sono soggetti ad adeguamento annuale sulla base degli indici ISTAT. | | | |
| | Ai sensi dell'art. 70 del Capitolato Speciale d'appalto la Società appaltatrice nell'esecuzione | | | |
| | delle prestazioni dovrà garantire gli oneri di manutenzione dei beni immobili e mobili di | | | |
| | | | | |

proprietà del Comune disposti negli allegati '11 - Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti di ristorazione" e "12 - Manutenzione delle attrezzature".

Articolo 5 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica, mediante la fornitura di **Pasti a crudo, Pasti pronti da consumare in loco e Pasti pronti veicolati** (come meglio definiti nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto "Articolazione del servizio" nonché all'Art. 7 "Ulteriori prestazioni richieste all'I.A") e con le modalità operative disposte nel Titolo I del capitolato speciale.

In particolare e ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale la Società appaltatrice, nell'esecuzione del servizio, dovrà utilizzare le strutture produttive di proprietà comunale "Thouar" e "Da Passano" nonché per il lotto Bassa Valbisagno **tredici** cucine e per il lotto Ponente **otto** cucine di proprietà pubblica per la produzione di pasti pronti da consumare il loco.

Il numero dei pasti citato, per ogni lotto, nell'art. 5 del Capitolato Speciale è indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza che la Società LA CASCINA possa vantare diritti o riserve di sorta; inoltre a seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni dell'entità del servizio o di modificare, in una o più sedi di ristorazione, la forma gestionale inizialmente indicata, così come disposto nel Titolo I - articoli 6, 9 e 12 del citato Capitolato.

L'erogazione dei pasti avverrà sulla base del calendario relativo alla ristorazione scolastica stabilito dalla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili- Servizi di Ristorazione e meglio espressi all'art. 15 del suddetto Capitolato.

Le derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti e delle bevande devono essere conformi alle vigenti normative in materia e a quanto espresso alle "Tabelle Merceologiche

dei prodotti alimentari" (Allegato 9) e "Limiti di contaminazione microbica alimenti - superfici" (Allegato 6) tutti allegati al Cap to Speciale sopraccitato.

La Preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere espletate nel rispetto dei Titoli III - IV - V - VI – VII – VIII del predetto Capitolato.

Ai sensi del Titolo XII del predetto Capitolato Speciale, il direttore dell'esecuzione di cui infra effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste dal successivo **art.9**, riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le prestazioni che il Raggruppamento ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che entrambe le Società facenti parte del Raggruppamento hanno indicato di voler affidare in subappalto la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature, trasporto dei pasti.

Art. 6 Prestazioni analoghe La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in virtù dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, per ciascun lotto.

Inoltre la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza

contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7 Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile Unico del procedimento, la Signora Paola DONATI cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

a) Coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto

b) Assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica di gara. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente della Società, viene compilata una check list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate alla Società, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente il Comune procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dal successivo art.9.

Effettuare le verifiche di conformità con le modalità previste al successivo art. 12;

Rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'art. 8 a cui è consegnata una copia.

b) adempiere a quanto previsto per la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto dal D.lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 e effettuare ogni altra attività che si renda opportuna per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Articolo 8 - Referente della Società - Sono a carico della Società LA CASCINA,

nell'anzidetta qualità, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento; in particolare la Società, come sopra costituita, per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità della Sig.ra Manuela FASOLI (omissis) che potrà venire sostituita, in caso di impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 9 Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale si riserva di applicare in caso di inadempienze le penali disposte e meglio dettagliate per ciascuna delle fattispecie contestabili nell'Allegato 14 al Capitolato Speciale.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicatario. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 10 Sospensioni delle prestazioni – Il Raggruppamento non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R. In tale ipotesi restano a carico del Raggruppamento tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 11 Pagamenti – Non è dovuta alcuna anticipazione; la Società LA CASCINA dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture, emesse in triplice copia, relative alla fornitura dei pasti effettuata nel mese precedente, contenenti gli elementi disposti all'art. 100 del Capitolato Speciale.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova - Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili Via di Francia 3 C.A.P. 16149 Genova.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica di gara, a seguito dei controlli disposti ai sensi dell'art 7 e delle verifiche di conformità di cui all'art. 12.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G.

attribuito al lotto Bassa Valbisagno è **53013246F4** mentre il C.I.G. attribuito al lotto

Ponente è **5301340429**

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario (omissis).

La Società LA CASCINA s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

Articolo 12 Verifica di conformità - Fatti salvi i controlli disciplinati dal TITOLO XII - CONTROLLI DI CONFORMITA' del Capitolato Speciale, sono previste verifiche di conformità, di cui agli artt. 312 e ss del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto, a cadenza annuale. Le verifiche di conformità sono

effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, attraverso visite alla presenza del referente di cui all'art. 8 – preventivamente informato - e di un altro rappresentante del Comune.

Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di riscontro di non conformità di lieve entità viene assegnato alla Società un termine per il corretto adempimento.

Per ogni verifica viene rilasciato un “certificato di verifica di conformità”, in cui vengono riportati i dati contrattuali, i dati riferiti all'esecuzione delle prestazioni nel periodo, i riferimenti ad ulteriori attività di controllo effettuate, l'importo contrattuale dovuto alla Società. Il certificato viene confermato dal responsabile del procedimento e trasmesso alla Società per accettazione e sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione, la Società può effettuare le contestazioni ritenute opportune.

Articolo 13 Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C.

(Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato speciale in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Impresa Aggiudicataria, anche a seguito di diffide del Comune;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del capitolato speciale relative alle caratteristiche merceologiche;

- 1 (uno) episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare dovuto ad accertata imperizia dell'Impresa Aggiudicataria;

- errata somministrazione di un regime dietetico particolare con grave danno per l'utenza;

- interruzione non motivata del servizio;

- mancata osservanza della normativa sul **subappalto** come disciplinato all'art. 108 del Capitolato speciale;

- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune;

- destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;

- gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara (varianti e relazione di cui all'art. 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" punti a), b), c), d) ed e) del Disciplinare di Gara);

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le

seguenti:

- applicazioni delle penali previste all'art. 97 "Penalità previste" del capitolato speciale per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 97 "Penalità previste" del capitolato speciale;

- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'I.A. per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti

dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 14 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza –Il Raggruppamento è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Esso ha trasmesso al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario Assicurativi ed Antinfortunistici nonché è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti

Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori - La Società LA CASCINA, nell'anzidetta qualità dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i. ed ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo; essa s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo 17 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali il Raggruppamento ha presentato polizze fideiussorie (omissis) per l'importo di Euro 245.355,91 (duecentoquarantacinquemilatrecento-cinquantacinquevirgolanovantuno) e per il lotto Ponente n. 342288327 per l'importo di Euro 187.270,00 (centottantasettemiladuecentosettantavirgolazerozero) ridotti nella misura del 50% ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e aventi validità fino al 30 settembre 2016 .

Ogni garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione – Il Raggruppamento assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; esso ha presentato alla Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili le polizze assicurative previste all'art. 111 del Capitolato Speciale, che tengano indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 19 Trattamento dei dati personali e sensibili - La Società LA CASCINA è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. N. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 115 - Trattamento dei dati personali – del Capitolato Speciale e ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 si precisa che la Società si obbliga ad:

- organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili che riguardi tutte le operazioni espressamente richiamate dall'art. 4, c. 1 del D. Lgs. 196/2003;

- garantire la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il Dott. Fabrizio DIMAGGIO (omissis), che provvederà in particolare a quanto di seguito specificato:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);

- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;

- adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi titolo V - capo II D.Lgs. N. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20,21 e 22 D.Lgs. N. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Documenti che fanno parte del contratto - Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al

medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso

diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti

- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 16 del presente contratto;

- l'offerta presentata in sede di gara per ciascun lotto dal Raggruppamento.

Articolo 21 Richiamo alle norme legislative e regolamentari - Si intendono

espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in

particolare il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, il Regolamento approvato

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 22 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico

della Società LA CASCINA che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di

esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di

ventuno pagine e parte della ventiduesima da me redatto su supporto informatico non

modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle

parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante

apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di

che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante Maria Letizia SANTOLAMAZZA

Il Contraente: Vincenzo DIMATTEO

Ufficiale Rogante: Dott. Pietro Paolo MILETI (sottoscritto digitalmente)